

CAPITOLATO SPECIALE

Lotto 2

POLIZZA FURTO



CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
CF / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)

CIG	Z8B2349707
-----	------------

EFFETTO:
SCADENZA 1 RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 31/05/2018
ore 24.00 del 31/05/2019
ore 24.00 del 31/05/2021

CAPITOLATO SPECIALE

“POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO”

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ART.1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione;

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione;

SOCIETÀ: l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

BROKER: Janua Broker S.p.A., quale mandataria incaricata dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

ASSICURAZIONE: il contratto di Assicurazione;

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro;

RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

BENEFICIARIO: il soggetto, che può essere diverso dalla Contraente e dall'Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

FRANCHIGIA: la parte di danno che la Contraente tiene a suo carico;

SCOPERTO: la parte percentuale di danno che la Contraente tiene a suo carico;

MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;

DIPENDENTI: il personale in servizio a qualsiasi titolo a tempo determinato e/o indeterminato;

MERCI: merci e materie prime in genere proprie e/o di terzi inerenti l'attività della Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo: medicinali, stupefacenti, farmaci, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, nonché derrate alimentari, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto, durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro le aree o nelle immediate vicinanze, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi;

ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO: attrezzi, macchine, macchinari, mobilio, effetti personali dei dipendenti, arredi, macchine da ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione; impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti di illuminazione anche pubblica, parcometri ed impianti semaforici, sia di proprietà che in esercizio della Contraente, impianti sportivi, arredi urbani, giochi per giardini, panchine, cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, pese, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, registri, archivi, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte dalla Contraente, nulla escluso e/o eccettuato, comprese, se la Contraente è il locatario, le migliori apportare ai locali tenuti in locazione, nonché i beni in comodato e/o affidamento alla Contraente. Si intendono inclusi i mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualsiasi marca e modello, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri elaborazione dati (CED), computers, stampanti, video terminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere, gruppi di continuità, e quant'altro di simile. Ed inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computers, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili, fissate a bordo strada od installate su automezzi, autovelox, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, telefoni cellulari e quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria della Contraente, nulla escluso e/o eccettuato. I beni in leasing sono esclusi solo se coperti da altra Assicurazione;

COSE PARTICOLARI: archivi, documenti, documenti d'identità, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; libri in genere, beni posti sotto sequestro (comprese le armi da fuoco);

VALORI: denaro, valute italiane ed estere in banconote, preziosi, metalli preziosi e/o rari nonché preziosi per uso industriale, monete, medaglie, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, carte di credito, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli valori bollati, polizze d'assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà della Contraente sia di terzi, e del quale la Contraente stessa sia responsabile, unitamente ai documenti di vendita effettuata a mezzo carta di credito, che si intendono pertanto parificati a tutti gli effetti a denaro contante, compresi tickets, coupon, buoni pasto e buoni benzina;

OGGETTI D'ARTE: mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri storici e antichi, gioielli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico (es. veicoli e imbarcazioni d'epoca). Sono compresi in questa voce: quadri d'autore ed oggetti d'Arte di valore singolo non superiore ad € **10.000,00** - posti negli insediamenti, salvo che, relativamente a tali quadri d'autore e/o oggetti d'Arte, non vi sia stima giurata, nel qual caso la Società si impegna ad indennizzare l'effettivo valore di tali enti;

INSEDIAMENTI: il Palazzo Comunale, tutti gli uffici e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale la Contraente esercita la propria attività, anche presso terzi. Il dettaglio di cui alla presente definizione, riveste esclusivamente carattere esplicativo e non limitativo, agli effetti della copertura assicurativa;

FABBRICATI: salvo diversa esplicita pattuizione che deve risultare in polizza, l'Assicurazione considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate alle **partite 1, 2 e 3** siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e copertura in conglomerato cementizio, conglomerato cementizio armato, vetro cemento, vivo e cotto, metallo. Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti. Non costituisce aggravamento di rischio l'installazione o la posa in opera di ponteggi, né la presenza di fabbricati diversamente costruiti;

FURTO: come definito dall'Art. 624 del Codice Penale, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violando le difese esterne mediante rottura, effrazione e/o scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;

RAPINA: come definito dall'Art. 628 del Codice Penale, la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia è valida anche nel caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi, sia verso altre persone presenti.

Con riferimento alle garanzie di cui al comma precedente tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali predetti;

ESTORSIONE: come definito dall'Art. 629 del Codice Penale, per estorsione si intende il caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;

DANNI DIRETTI: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
CF / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)
EFFETTO	31/05/2018
SCADENZA 1 RATA	31/05/2019
SCADENZA	31/05/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 53 "CALCOLO DEL PREMIO"

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza assicura l'indennizzo a **Primo Rischio Assoluto**, delle perdite materiali e dirette subite dalla Contraente in conseguenza di eventi assicurati verificatisi relativamente alle partite assicurate.

PARTITE – SOMME ASSICURATE

si assicurano:

1	CONTENUTO	€ 25.000,00
2	VALORI OVUNQUE RIPOSTI <i>Art. 35 "Mezzi di Custodia", lettera c)</i>	€ 5.000,00
3	PORTAVALORI	€ 3.000,00
TOTALE ASSICURATO		€ 33.000,00

COSE ASSICURATE ALLA PARTITA "CONTENUTO"

Si intendono compresi nella partita Contenuto i seguenti beni:

- a) attrezzature ed arredamento, come definito nella presente polizza all'**Art. 1**;
- b) merci, come definito nella presente polizza all'**Art. 1**;
- c) oggetti d'arte, come definito nella presente polizza all'**Art. 1**;
- d) cose particolari, come definito nella presente polizza all'**Art. 1**.

PRECISAZIONI

Le somme assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare per anno assicurativo, salvo quanto in seguito pattuito per il reintegro automatico, indipendentemente dal numero dei sinistri.

In caso di sinistro la somma assicurata si ridurrà di un importo uguale a quello che risulterà essere a termini delle condizioni della presente polizza, l'indennizzo pagabile, fino al termine dell'annualità assicurativa allora in corso.

Si conviene però che la somma ed i limiti assicurativi sono automaticamente reintegrati alle condizioni ed ai tassi in corso sulle cose colpite da sinistro per un importo pari a quello indennizzabile a termini di polizza con l'obbligo da parte della Contraente di corrispondere il relativo rateo di premio entro **2 mesi dall'appendice di conguaglio**.

In caso di richiesta della Contraente di elevare le somme assicurate, la Società si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in polizza per la relativa partita.

Relativamente alla partita Portavalori, si assicura la perdita di valori trasportati da dipendenti o da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori.

C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.2 – DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE - BUONA FEDE

2.1 Dichiarazioni inesatte della Contraente: la mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.2 Deroga alle dichiarazioni della Contraente: la Contraente è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

ART.3 – VARIAZIONI DEL RISCHIO

3.1 Aggravamento del rischio

La Contraente deve dare comunicazione esatta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

3.2 Diminuzione del rischio e/o dei valori

A parziale deroga dell'Art. 1897 c.c., nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio e le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del premo rinnovo dell'annualità di premio, a scelta della Contraente.

ART.4 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da Assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 c.c.

La Contraente è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART.5 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 c.c., entro **60 (sessanta) giorni** dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del **sessantesimo giorno** dopo quello della scadenza.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza. Se il premio è convenuto, in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nei valori presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **120 (centoventi) giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute nell'annualità precedente relativamente ai valori delle partite assicurate. Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei **60 (sessanta) giorni** successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'**Agente di Riscossione**.

ART.6 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **anni 3 (tre)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/05/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/05/2021**, scadenza della prima rata di premio alle ore 24.00 del **31/05/2019** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni annualità assicurativa, con un preavviso di **90 (novanta) giorni**.

Su richiesta della Contraente, la Società si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo, per consentire alla Contraente il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova polizza.

ART.7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

ART.9 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente Assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. Conseguentemente la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

ART.10 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'Assicurazione si intende operante in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

ART.11 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.

ART.12 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART.13 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART.14 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate dall'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Viene convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei risarcimenti spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

ART.15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.16 – INTERMEDIAZIONE

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione del presente contratto in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., a **Janua Broker S.p.A.**, che la Società accetta e riconosce.

Si precisa che le commissioni d'uso sono a carico della Società e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Contraente.

Tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker, il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società, s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alla Società.

Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte del Contraente e della Società Delegataria.

Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.

Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente/Assicurato, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La Società provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di Premio e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al Broker.

Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società, a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o telegramma.

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I Premi incassati dal Broker verranno versati separatamente alla Società Delegataria ed a ciascuna delle Società Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Il Broker provvederà ad inoltrare alla Società regolare denuncia dei Sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La Società comunicherà al Broker periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei Sinistri (es.: chiusura senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

Si dà atto che le comunicazioni si intendono valide esclusivamente da quando pervengono alla Società od all'Agenzia a cui è allibrata la Polizza.

ART.17 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART.18 – OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente deve:

- a) darle avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società od al Broker al quale è assegnata la polizza, entro **30 (trenta) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza;
- b) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficiente, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c., se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

La Contraente deve altresì:

- e) possibilmente tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo, salvo le spese di guardianaggio, se ritenute necessarie per la tutela dei beni assicurati;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro. Tuttavia l'eventuale danno sarà risarcito anche in assenza del Certificato di "Chiusa Istruttoria" esponendo in quietanza l'obbligo della Contraente di produrre tale documento non appena l'Autorità lo rilascerà. Qualora la Contraente, per motivi di rispetto della Legge sulla privacy, non potesse fornire alcuna documentazione od elemento di prova alla Società ed ai Periti incaricati, la Contraente dovrà fornire una dichiarazione autentica con elenco dettagliato delle singole voci: (es.: incassi avvenuti).

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai **punti c) e d)**, sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, esaurito il massimale specifico previsto, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

ART.19 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di **90 (novanta) giorni**; in tal caso la Società, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

ART.20 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

La Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.21 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con l'apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.22 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della **clausola "Obblighi della Contraente in caso di sinistro"**;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai **punti 3) e 4)** sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART.23 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato

- in caso di furto totale dal costo di rimpiazzo del bene assicurato (senza tener conto del deprezzamento);
- in caso di furto parziale e/o danneggiamento, dal costo necessario per le riparazioni ed il ripristino in uso del bene stesso, senza tenere conto dei profitti sperati.

Sono esclusi totalmente dall'Assicurazione "Valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

ART.24 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro; la Contraente si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne verrà in possesso.

La Contraente è legittimata ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo.

Il presente articolo sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART.25 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, la Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate: sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

La Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART.26 – MEZZI DI CHIUSURA

L'Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se al momento del sinistro i mezzi di chiusura attraverso i quali è stato perpetrato il furto, risultassero inesistenti, insufficienti e/o non operanti, si procederà ugualmente alla liquidazione del danno ma in misura del **85%** dello stesso.

ART.27 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART.28 – RISCHI ASSICURATI

Sono garantiti tutti i danni materiali e diretti riguardanti le **partite 1) Contenuto, 2) Valori ovunque riposti**, derivanti da furto, rapina, anche se iniziata fuori dai locali, ed estorsione, commessi in qualsiasi insediamento della Contraente, purché i beni suddetti si trovassero riposti nei fabbricati costituenti detti insediamenti.

Sono parificati ai danni da furto, rapina od estorsione i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati ai beni assicurati, od ai locali, ai mezzi di prevenzione e di chiusura, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione.

ART.29 – ENTI ALL'APERTO

Relativamente alla **partita 1) Contenuto**, la garanzia è operante anche quando gli enti assicurati si trovino:

- a) all'aperto e/o sotto tettoia purché riposti in aree recintate o saldamente fissati al suolo;
- b) riposti in veicoli, in vagoni ferroviari ed in containers di proprietà della Contraente, e gli stessi si trovino all'aperto, a condizione essenziale che avvenga effrazione dei mezzi di chiusura;

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla **clausola "Limiti di indennizzo"**.

ART.30 – VEICOLI DI TERZI

La garanzia è inoltre operante, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella **clausola "Limiti di indennizzo"**, per furto, rapina ed estorsione di autoveicoli e/o containers esclusivamente di proprietà di terzi, che si trovino nell'ambito del recinto degli insediamenti della Contraente.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i veicoli suddetti quando si trovino sul suolo pubblico.

ART.31 - APPARECCHIATURE MOBILI

Relativamente alla **partita 1) Contenuto**, la garanzia è operante per furto, rapina od estorsione "*in itinere*" di computers portatili identificabili con apposito elenco. Tale elencazione e relativa quantificazione non deve intendersi come identificazione parziale di enti assicurati in quanto tale estensione di garanzia è operante solo per il rischio "*in itinere*", e pertanto non operativa 24 ore su 24.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla **clausola "Limiti di indennizzo"**.

ART.32 - DANNI AGLI ARCHIVI

Relativamente alla **partita 1) Contenuto**, la garanzia è operante per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti, di registri, documenti, schede e nastri, incisi per i Centri Elaborazione Dati, stampi e modelli, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e degli indennizzi, eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla **clausola "Limiti di indennizzo"**.

ART.33 - EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI

Si precisa che tra i beni oggetto dell'Assicurazione, devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso, di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.

ART.34 - FURTO CON DESTREZZA

Relativamente alle **partite 1) Contenuto, 2) Valori riposti in mezzi di custodia e 3) Valori ovunque riposti**, la garanzia è estesa ai danni da furto con destrezza purché:

- commesso all'interno degli insediamenti, durante l'apertura degli stessi usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti;
- constatato e denunciato alle Autorità entro **5 giorni lavorativi consecutivi** alla data nel quale è avvenuto.

ART.35 – NORMATIVA VALORI

La Società si obbliga ad indennizzare la Contraente dei danni materiali e diretti riguardanti valori derivanti da furto e/o tentativo di furto, purché essi siano riposti nei fabbricati degli insediamenti assicurati e da rapina od estorsione, anche se iniziata fuori dai locali, da chiunque commessi. Sono parificati ai danni di furto, rapina od estorsione, commessi e/o tentati, i danneggiamenti, le distruzioni cagionate ai valori assicurati, nonché ai locali, ai mezzi di custodia, di prevenzione e di chiusura.

La garanzia si estende anche ai danni ai valori causati nel corso di un furto e/o rapina utilizzando fiamma ossidrica e/o altro mezzo analogo, esclusi comunque i danni da sviluppo di incendio.

CASSA CONTINUA

La garanzia viene estesa, **nel limite riportato nella clausola "Limiti di indennizzo"**, ai valori che potrebbero trovarsi, per qualsiasi ragione, negli appositi congegni di manovra, esterni alla cassaforte, purché lo sportello di protezione della cassa continua sia regolarmente chiuso, facenti parte delle casse continue delle agenzie o filiali bancarie di cui la Contraente è cliente.

PARCOMETRI

La garanzia viene estesa, **nel limite riportato nella clausola "Limiti di indennizzo"**, al denaro che potrebbe trovarsi all'interno dei parcometri purché gli sportelli di protezione siano regolarmente chiusi.

Sono esclusi eventuali ammanchi conseguenti a negligenze e/o errori involontariamente commessi dagli operatori nel caricamento/prelievamento del denaro.

MEZZI DI CUSTODIA

L'Assicurazione si intende valida, nel limite delle rispettive somme assicurate, per:

- a) furto, rapina ed estorsione di valori riposti in casseforti e/o armadi corazzati e/o mezzi di custodia di qualunque tipo;
- b) furto, rapina ed estorsione di valori riposti in cassetti chiusi a chiave;
- c) furto, rapina ed estorsione di valori ovunque riposti.

ART.36 – NORMATIVA PORTAVALORI

La Società si obbliga a indennizzare, fino al massimale indicato alla **partita 4) Portavalori**, i danni materiali e diretti riguardanti valori durante il loro trasporto da parte di dipendenti, i cui nominativi siano indicati nell'apposito registro, e conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto avessero indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona);
- furto durante il trasporto dall'Istituto Bancario, con Agenzia all'interno degli insediamenti della Contraente in qualità di Tesoriere, fino agli uffici all'interno degli insediamenti della Contraente ove si trovi la cassaforte.

L'Assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono al di fuori dei locali posti nei fabbricati degli insediamenti e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'Assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni ed in genere ogni persona che per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio portavalori.

Sono inoltre esclusi coloro che siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.

MODALITÀ DEI TRASPORTI

Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) fino a € 25.000,00 da 1 dipendente;
- b) oltre € 25.000,00 e fino a € 50.000,00 da 2 dipendenti;
- c) oltre € 50.000,00 e fino a € 100.000,00 da 3 dipendenti di cui 1 armato;
- d) oltre € 100.000,00 e fino a € 200.000,00 da 2 dipendenti con 2 Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate:
 - 1. per mezzo di furgone blindato con 2 dipendenti e con 2 Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate;
 - 2. per mezzo di 2 dipendenti su un'auto scortata da altra con 2 Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate.

Resta inteso, relativamente ai trasporti effettuati con automezzi che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità, con cui il trasporto stesso è stato effettuato.

Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste, saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete d'oro, le medaglie auree, i lingotti, i metalli preziosi e rari, i preziosi di uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiari, i titoli al portatore, i francobolli ed i valori bollati.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro, fermo restando che la Società non risponderà per una somma superiore a **€ 3.000,00** per più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno assicurativo.

PARIFICAZIONE A DIPENDENTI

Ai soli effetti della presente Assicurazione sono parificati a dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate, nonché i dipendenti di altre strutture analoghe presso le quali la Contraente ha uffici e/o punti cassa; i nominativi di tali dipendenti risultano comunque da registri della Contraente o delle altre strutture.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale dipendente.

ART.37 – PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

Per quei titoli o certificati di credito o effetti cambiari per i quali sia impossibile espletare la procedura di ammortamento, rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- c) per il titolo o l'effetto reso inefficace, l'Assicurazione vale soltanto per le spese e la Contraente deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, detti titoli o effetti siano divenuti inefficaci.

ART.38 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'Assicurazione del furto comprende anche i guasti cagionati alle parti dei locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti in riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, nonché agli eventuali impianti antifurto, se esistenti, in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati.

La garanzia copre anche i guasti cagionati ai parcometri in occasione di furto, consumato o tentato, dei valori contenuti al loro interno (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici).

La garanzia è prestata nei limiti delle somme indicate nella **clausola "Limiti di indennizzo"**.

ART.39 – FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

L'Assicurazione vale anche nel caso in cui risulti comprovato che un terzo rispetto alla Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto comunque avvenuto e purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi.

ART.40 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI O INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.

Per i valori in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno consecutivo.

ART.41 – EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga dell'Art. 50, la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, e di quelli arrecati all'interno dei locali contenenti le stesse, in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio anche organizzato.

La Società risponde altresì dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti e persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro ed a tumulti ed a sommosse.

La garanzia è prestata nei limiti delle somme indicate nella **clausola "Limiti di indennizzo"**.

ART.42 – DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'Art. 50, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave della Contraente e/o da dolo e colpa grave delle persone di cui debba rispondere a norma di legge.

ART.43 – FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI FUORI SERVIZIO

A parziale deroga dell'Art. 50, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto è un dipendente della Contraente, e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ART.44 – INCLUSIONI AUTOMATICHE

Si conviene di includere automaticamente in copertura sino alla concorrenza per evento dell'importo indicato nella **clausola "Limiti di indennizzo"**, tutte le attrezzature ed apparecchiature a qualsiasi titolo detenute ed utilizzate dalla Contraente in occasione e per lo svolgimento di convegni, tavole rotonde, concorsi, seminari e simili, ovunque svolti.

La presente estensione di garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto ad eventuali polizze specifiche che possano essere state stipulate, mentre si intende prestata a primo rischio quando non esistano o non intervengano altre polizze.

ART.45 – DEROGA AL RECUPERO DELLE COSE RUBATE

A parziale deroga dell'Art. 25, qualora le cose rubate o rapinate od estorte fossero recuperate dopo la liquidazione del sinistro, ma comunque non prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del medesimo, il valore del recupero spetterà alla Società fino alla concorrenza della parte di danno, la rimanenza spetterà alla Contraente.

ART.46 – FURTO CON VEICOLI

La garanzia copre anche il furto, la rapina o l'estorsione commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali e/o pertinenze della Contraente.

ART.47 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

ART.48 – GESTIONE SINISTRI

la Società si impegna ad inviare alla Contraente, con **cadenza annuale**, l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

ART.49 – ONORARI PERITI

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 21, la Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella **clausola "Limiti di indennizzo"**, delle spese ed onorari di competenza del Perito che la Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 22, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

ART.50 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni, anche nucleari, scoppi, contaminazioni, anche radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che la Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o della Contraente;
- c) commessi da persone che abitano con l'Assicurato o con la Contraente;
- d) commessi da persone del fatto delle quali la Contraente debba rispondere;
- e) commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f) commessi da persone legate all'Assicurato od alla Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale, anche se non coabitanti;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART.51 – FRANCHIGIE

Relativamente alle garanzie riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi **per ogni sinistro:**

1	ENTI ALL'APERTO	<i>ART. 29</i>	scoperto 10% MINIMO € 250,00
2	VEICOLI DI TERZI	<i>ART. 30</i>	scoperto 10% MINIMO € 500,00
3	APPARECCHIATURE MOBILI	<i>ART. 31</i>	scoperto 20% MINIMO € 500,00
4	DANNI AGLI ARCHIVI	<i>ART. 32</i>	€ 150,00
5	FURTO CON DESTREZZA	<i>ART. 34</i>	€ 150,00
6	RAPINA DI VALORI	<i>ART. 35</i>	€ 150,00
7	CASSA CONTINUA	<i>ART. 35</i>	€ 250,00
8	PARCOMETRI	<i>ART. 35</i>	€ 250,00
9	PORTAVALORI	<i>ART. 36</i>	scoperto 10% MINIMO € 100,00
10	EVENTI SOCIO-POLITICI	<i>ART. 41</i>	€ 150,00

ART.52 – LIMITI DI INDENNIZZO

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, **per ogni sinistro e per ogni anno**, somma superiore ai seguenti importi:

1	OGGETTI D'ARTE	<i>ART. 1</i>	€ 15.000,00 per singolo oggetto
2	DEROGA MEZZI DI CHIUSURA	<i>ART. 26</i>	85% del danno
3	ENTI ALL'APERTO	<i>ART. 29</i>	€ 5.000,00
4	VEICOLI DI TERZI	<i>ART. 30</i>	€ 10.000,00
5	APPARECCHIATURE MOBILI	<i>ART. 31</i>	€ 5.000,00
6	DANNI AGLI ARCHIVI	<i>ART. 32</i>	€ 2.500,00
7	FURTO CON DESTREZZA	<i>ART. 34</i>	€ 2.000,00
8	CASSA CONTINUA	<i>ART. 35</i>	€ 3.000,00
9	PARCOMETRI	<i>ART. 35</i>	€ 2.000,00
10	PORTAVALORI	<i>ART. 36</i>	€ 3.000,00 per anno
11	GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	<i>ART. 38</i>	€ 5.000,00
12	EVENTI SOCIO-POLITICI	<i>ART. 41</i>	€ 5.000,00
13	INCLUSIONI AUTOMATICHE	<i>ART. 44</i>	€ 5.000,00
14	ONORARIO PERITI	<i>ART. 49</i>	€ 5.000,00

ART.53 – CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO LORDO

Il premio, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

1	CONTENUTO	€ 25.000,00	X		=	
2	VALORI OVUNQUE RIPOSTI <i>Art. 35 "Mezzi di Custodia", lettera c)</i>	€ 5.000,00	X		=	
3	PORTAVALORI	€ 3.000,00	X		=	
PREMIO COMPLESSIVO						

Pont Canavese (TO),

CONTRAENTE

SOCIETÀ

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- **Art. 2** Dichiarazioni della Contraente – Buona fede.
- **Art. 4** Altre Assicurazioni.
- **Art. 6** Durata dell'Assicurazione.
- **Art. 11** Foro competente.
- **Art. 18** Obblighi in caso di sinistro.
- **Art. 19** Recesso in caso di sinistro.
- **Art. 20** Esagerazione dolosa del danno.
- **Art. 21** Procedura di valutazione del danno.
- **Art. 22** Mandato dei Periti.
- **Art. 24** Pagamento dell'indennizzo.

Pont Canavese (TO),

CONTRAENTE